

Privacy e fotoritratti

Nicola Focci

Aprile 2011

Occorre prestare molta attenzione quando si effettuano fotoritratti. La legge – per quanto ampiamente disattesa a livello amatoriale e non solo – è molto precisa sui requisiti cui ottemperare.

Parte I.

Premessa

Quanto sotto è il risultato delle mie ricerche «da profano», perché non sono un giurista. Ho solo avuto a che fare col D. Lgs. 196/03 per lavoro. Ben vengano quindi conferme o smentite da un esperto!¹

Quanto sotto si riferisce al "ritratto", ossia la fotografia di una persona che sia chiaramente identificabile o riconoscibile.

Quanto sotto non si riferisce (in tutto o in parte) a personaggi pubblici e famosi, che – in un contesto pubblico – possono sempre essere fotografati liberamente.

Consiglio sicuramente la consultazione preventiva del sito dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti, dove sono riportati esempi concreti[1]: le immagini spesso valgono più delle parole.

Parte II.

Il diritto d'autore

La legge di riferimento esiste da settant'anni, ed è quella sul diritto d'autore: la 633/41[2].

Gli articoli 96-97 affermano che:

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa [...] Non occorre il consenso della persona ritrattata [...] quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico

Inoltre il ritratto non deve recare

pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Dando per scontato quest'ultimo punto, vale la pena soffermarsi sul quel «collegata a». Cosa significa, in soldoni?

¹Potete scrivermi tramite il mio sito. Trovate l'URL qui sotto, al pedice.

Significa che IL SOGGETTO PRINCIPALE DELLA FOTO DEVE RESTARE L'EVENTO PUBBLICO.

La persona ritratta deve essere una presenza incidentale, di contorno, tale da non costituire il soggetto principale; in caso contrario, si tratta a tutti gli effetti di ritratto, e ci vuole il suo consenso.

Insomma, non posso pubblicare liberamente – senza il loro consenso – foto di barboni fatte in stazione ferroviaria, o di persone che passeggiano in giro per la città. Né posso andare ad una manifestazione e poi pubblicare liberamente (senza consenso) dei primi piani che siano svincolati dal contesto della manifestazione stessa.

Per i minori, poi, questo consenso deve essere fornito dai genitori o da chi ne esercita la potestà. Se anche un bimbo acconsente, insomma, non si è legalmente al riparo.

Parte III.

Il D. Lgs. 196/03

Alla legge 633/41 si sono poi aggiunte quelle sulla privacy, ultimo delle quali il D. Lgs. 196/03[3]: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il fotoritratto si configura quale "dato personale" (ai sensi dell'articolo 4) perché consente di individuare con certezza una persona.

Il D. Lgs. 196/03 non toglie nulla alla già citata 633/41, ma semmai aggiunge che:

- [Art. 13] Occorre fornire «previamente» all'interessato una INFORMATIVA sul trattamento: perchè ti fotografo, cosa ne farò della tua foto, t'assicuro che la cancello se vuoi, eccetera. Tale informativa può anche essere verbale.
- [Art. 23] Occorre ricevere il CONSENSO (al trattamento dei dati) dall'interessato. Anche questo può essere verbale, o se vogliamo implicito nel fatto che il soggetto sorride amichevolmente al fotografo. Se riguarda dati sensibili, però, il consenso deve essere «manifestato in forma scritta».

Vale la pena di puntare l'attenzione su due aspetti non trascurabili:

1. Il primo è ovvio: «Previamente» significa che l'informativa deve essere data prima di premere il pulsante di scatto. Infatti il soggetto, una volta informato, potrebbe anche rifiutare di farsi fotografare. Va da sé che in questo modo si perde la spontaneità dello scatto... ma tant'è: *dura lex, sed lex*.

2. I «dati sensibili» sono (art. 4) «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Se quindi fotografo una donna col burka o un prete cattolico, devo chiedere il consenso scritto.

Parte IV.

Considerazioni

Finisco con due considerazioni.

La prima: Nessuno può perquisire un privato cittadino e/o sequestrargli materiale in suo possesso. Fanno eccezione le forze dell'ordine, ma solo per fini di tutela dell'ordine pubblico[4]. Quindi nessuno può chiedermi di dargli la schedina o fargli vedere cosa ho scattato. Una pettorina o una divisa non fanno differenza, in questo.

La seconda: la legge 633/41 parla di ritratto

esposto, riprodotto o messo in commercio.

E' quindi opinione diffusa su Internet che, siccome «fotografare» è diverso da «pubblicare fotografie», nessuno vieta di fare foto e basta. Beh, personalmente non sono d'accordo. E questo perchè il D. Lgs. 196/03 riguarda il TRATTAMENTO dei dati personali. Al momento dello scatto, si opera un'archiviazione di immagine su file... che – anche se interno alla nostra *reflex* – è comunque un trattamento del dato. Quindi ci vogliono informativa e consenso. Il fatto che io poi dica di non pubblicare ma tenere per me quelle foto, lede comunque il principio della «sovranità su di sé» dettato dal D. Lgs. 196/03.

Riferimenti bibliografici

[1] http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm

[2] http://www.interlex.it/testi/141_633.htm#96

[3] <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248>

[4] <http://www.diritto-penale.it/legge-n-152-del-1975.htm>